



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori LEONE, LANNUTTI e MARINELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2018**

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici  
e automatici esterni sul territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte. L'arresto cardiaco colpisce ogni anno una persona su mille: 50.000 in Italia. Oggi solo pochissimi fortunati si salvano. La « fortuna » dipende dalla disponibilità immediata di un defibrillatore semiautomatico.

Nel caso di arresto cardiaco extraospedaliero i risultati in termini di sopravvivenza sono ancora particolarmente deludenti. L'unica soluzione praticabile è rappresentata dalla diffusione della cultura dell'emergenza cardiologica, nonché dalla realizzazione dei presupposti per attuare rapidamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione cardiaca precoce.

La legge 3 aprile 2001, n. 120, ha disciplinato l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, consentendo l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

Prima dell'approvazione della legge 3 aprile 2001, n. 120, la manovra di defibrillazione era considerata a tutti gli effetti un atto medico e in assenza di specifiche normative valevano gli articoli di legge e i provvedimenti riguardanti il soccorso d'emergenza a persone ferite. L'Italia è stata uno dei primi Paesi ad estendere al personale non sanitario l'utilizzo di tale terapia indispensabile in caso di arresto cardiaco.

Con l'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è stata autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 ha poi definito i criteri e le modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni riprendendo, in allegato, le linee guida per il rilascio dell'autorizzazione al loro utilizzo in ambito extraospedaliero contenute nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2003.

L'accordo citato ha definito dunque i criteri secondo i quali deve essere programmata la formazione, l'aggiornamento della stessa e la necessaria verifica della permanenza delle conoscenze acquisite ai fini del rinnovo dell'attestazione.

Con il decreto del Ministro della salute del 26 giugno 2017 si è provveduto infine a definire le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

Il presente disegno di legge si propone dunque il completamento, attraverso un ulteriore apposito finanziamento, del processo di diffusione su tutto il territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Si prevedono inoltre delle campagne di sensibilizzazione e informazione sui programmi di formazione e di addestramento all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori e l'istituzione, presso l'assessorato alla salute delle singole regioni, di un registro dei soccorritori e degli istruttori. Viene disposta, infine, la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni in uso sul territorio, fino a un importo di 1.000 euro.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», secondo i criteri per l'individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto all'interno dei quali ne è prevista la dotazione e per la definizione dei corsi di formazione e di addestramento in Supporto vitale di base - defibrillazione (*Basic Life Support Defibrillation - BLSD*) per i soccorritori non medici, stabiliti con decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011, e in conformità alle linee guida di cui all'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2003, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.

## Art. 2.

*(Corsi di formazione e campagne di informazione e sensibilizzazione)*

1. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio, campagne di sensibilizzazione della popolazione sulle potenzialità e sull'uso dei DAE, anche avvalendosi della rete delle farmacie.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono altresì

campagne di informazione sui programmi di formazione e di addestramento all'utilizzo extraospedaliero dei DAE.

Art. 3.

*(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS)*

1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l'assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS, di seguito denominato « registro », in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso dell'attestazione di cui all'allegato A del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 e i soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione di cui all'allegato A dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015. Copia degli stessi registri è trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il registro deve contenere il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento dell'attestazione e dei successivi rinnovi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4.

*(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali è prevista la detenzione di DAE)*

1. In via prioritaria sono dotati di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

a) i mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118;

b) i mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce rossa italiana ed al Dipartimento della protezione civile;

c) i mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;

d) i mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Guardia di finanza, della Polizia locale, del soccorso alpino e speleologico, delle capitanerie di porto;

e) le ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.

2. Le regioni, nell'ambito della programmazione della distribuzione dei DAE sul territorio, predispongono piani che individuano specifiche priorità di allocazione.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

*(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118)*

1. I DAE, compresi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, devono

essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tale fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. L'azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.

Art. 6.

*(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE)*

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

« *c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni per uso sul territorio, fino a un importo di 1.000 euro; ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

*(Abrogazione)*

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, il comma *2-bis* è abrogato.

Art. 8.

*(Disposizione finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 4 e 6, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00